

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI OTTOBRE ●●●

31 LUNEDÌ**INPS (GESTIONE EX SCAU)****Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.**

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG Unico), con riferimento al 3° trimestre 2011, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di in-

dicare nel mod. DMAG, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il codice identificativo della denuncia aziendale (Cida).

INPS**Invio telematico nuovo modello UniEMens.**

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di settembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps. n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito internet www.inps.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-10-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-10-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-10-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-10-2007 e non ancora revisionati;

- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-10-2009. Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

TOSAP

Pagamento quarta rata. Quanti soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'eventuale quarta e ultima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi e di uguale importo, scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

CANONE RAI-TV

Pagamento quarta rata o presentazione dichiarazione di esenzione. Scade il termine per effettuare il versamento della quarta e ultima rata trimestrale del canone Rai-Tv dovuto per l'anno 2011; la scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di versare il canone annuo in quattro rate trimestrali.

Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio ente previdenziale (ad esempio l'Inps) entro il 15-11-2010 di pagare il canone a rate, l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2011, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, compiuti entro il 31-7-2011, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, a partire dal secondo semestre 2011, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 (www.agenziaentrate.gov.it) nella quale è precisato che entro il 31-7-2011 andava presentata apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione da parte di coloro che fruiscono del beneficio per la prima volta.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

2 MERCOLEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-11-2010 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-10-2010;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-11-2010 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-10-2010.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

6 DOMENICA VINI NOVELLI

Immissione al consumo. Dalle ore 0,01 di oggi è possibile immettere al consumo i vini novelli, fatte salve particolari deroghe per anticiparne l'estrazione dagli stabilimenti ove è avvenuto il confezionamento.

Si veda sull'argomento il decreto Mipaaf del 13-7-1999 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10-9-1999.

10 GIOVEDÌ FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.



I dati sull'olio ottenuto dalle olive molite in ottobre vanno comunicati da frantoi e imprese di trasformazione entro il 10 novembre

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

- Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Il presente adempimento dovrebbe riguardare solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dall'1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011.

14 LUNEDÌ FORAGGI ESSICCATI

Presentazione domanda di aiuto campagna 2011-2012. Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell'impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall'impresa nel corso del mese di

settembre 2011.

Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile.

Si veda sull'argomento la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 come modificata dalla circolare Agea n. APAU.2011.0384 del 31-3-2011, entrambe reperibili sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

15 MARTEDÌ FORAGGI ESSICCATI

Trasmissione elenchi campagna 2011-2012. Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l'apposito portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l'elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato.

Si veda al riguardo la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 come modificata dalla circolare Agea n. APAU.2011.0384 del 31-3-2011, entrambe reperibili sul sito internet www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

A cura di
Paolo Martinelli

✓ Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

15 MARTEDÌ

IVA

Fatturazione differita per consegne di ottobre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di ottobre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al mese di novembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel

corso del mese di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di ottobre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevute

o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 MERCOLEDÌ

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi CD e IAP (ex IATP). Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2011, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato dall'Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Si ricorda che la nuova figura dell'impre-

ditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente, del 24-5-2004, del 1-7-2004 e del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps.

Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

Per i contributi dovuti per l'anno 2011 si veda la circolare Inps n. 76 del 23-5-2011.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi sog-

getti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2011 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 29 del 9-2-2011.

IVA

Versamento rateale saldo 2010. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2011 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2010, devono entro oggi effettuare il pagamento della nona e ultima rata maggiorando l'imposta dovuta del 2,64%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si ricorda inoltre che anche quest'anno la di-

chiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, doveva essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2011; è comunque ancora possibile presentarla con ritardo non superiore a 90 giorni (quindi entro il 29-12-2011) beneficiando di sanzioni ridotte.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE, CONTRIBUTI

Versamento rata per titolari di partita

Iva. I soggetti titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza con il modello F24 telematico.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, tenendo presente l'errata

corrigere pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011 a pag. 4.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

IVA

Liquidazione mensile di ottobre. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011, rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2011, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli



L'imposta dovuta per la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura per aziende in contabilità Iva mensile è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata

con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre (decreto ministeriale del 15-11-1975).

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di ottobre sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al terzo trimestre 2011 (contribuenti trimestrali), salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali.

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-11-2010 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-10-2010, o l'hanno inviata con dati non

esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2010 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la nona rata dell'acconto 2011 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

INPS

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la nuova denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

10 GIOVEDÌ**TASSA AUTOMOBILISTICA**

Versamento addizionale. Coloro che al 6-7-2011 risultavano al Pubblico registro automobilistico (Pra) proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 225 kW, devono versare entro oggi un'addizionale erariale alla tassa automobilistica pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kW. La nuova addizionale erariale alla tassa automobilistica è stata introdotta con l'art. 23, comma 1, del decreto legge 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al decreto ministeriale 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, e per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011, entrambi consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

16 MERCOLEDÌ**INPS****Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.**

Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote per il 2011 sono rimaste invariate in quanto con l'art. 1, comma 39, della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13-12-2010 (Supplemento ordinario n. 281 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2010) è stato abrogato l'art. 1, comma 10, della legge 24-12-2007 n. 247 (Finanziaria per il 2008) che ne prevedeva l'aumento in misura pari allo 0,09%.

Si vedano anche le circolari Inps n. 13 del 2-2-2010 e n. 30 del 9-2-2011 reperibili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

CONDOMINI**Versamento ritenuta 4%.**

Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

EMERGENZA LINGUA BLU

Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

INPS

Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2011 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 con i dati predisposti dall'Inps. Si veda al riguardo la circolare Inps n. 34 del 10-2-2011.

INAIL

Versamento 4ª rata per l'autoliquidazione del premio. Coloro che hanno optato per

il pagamento in quattro rate trimestrali del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2010 e in acconto per l'anno 2011 devono versare l'ultima rata compilando l'apposita sezione Inail del modello F24 telematico.

Sul sito www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di settembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 17 ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'ottava rata dell'Iva a saldo per il 2010 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2011 di

versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

● i contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2011, non hanno versato entro il 17 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti;

si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

20 DOMENICA
MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO
E ORDINARIO

Tardiva presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Coloro che nel corso del 2010 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, dovevano presentare telematicamente entro il 22-8-2011 in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2011, la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2011:

- il mod. 770/2011 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionale;
- il mod. 770/2011 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.

Coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè entro domani, essendo oggi domenica; per la tardiva presentazione è dovuta la sanzione ridotta di 25 euro, pari a un dodicesimo della normale sanzione di 258 euro.

Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

25 VENERDÌ
ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;



Gli elenchi Intrastat per cessioni o acquisti intracomunitari vanno presentati con cadenza mensile

- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e n. 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario